

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
Ai sensi dell'art. 42 bis del Codice Civile

Tra

LA NUOVA FONDAZIONE ROSSANA E CARLO PEDRETTI (incorporante)

e

LA FONDAZIONE ROSSANA E CARLO PEDRETTI (incorporata)

SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALLA FUSIONE

Gli Organi Amministrativi degli enti partecipanti alla fusione hanno redatto e predisposto il seguente progetto di fusione per incorporazione, tenuto conto della normativa applicabile in materia ed in particolare di quanto previsto dall'art. 98 del D. LGS. N. 117 del 03/07/2017 che ha introdotto il nuovo articolo 42 bis del codice civile e del relativo rinvio alle norme del libro V del Codice Civile.

Gli enti partecipanti alla fusione sono enti con personalità giuridica, aventi sede, scopo e finalità comuni e precisamente:

A) LA NUOVA FONDAZIONE ROSSANA E CARLO PEDRETTI (Incorporante)

Con sede in Lamporecchio (PT) Via Sambarontana n. 79-81 Codice Fiscale 9006529047, Costituita in Italia il 13.02.2020 con atto a rogito del Notaio Raffaele Lenzi Repertorio n. 76590 Raccolta n. 44849, iscritta nel Registro delle persone giuridiche tenuto dalla Prefettura di Pistoia al n. 218.

B) FONDAZIONE ROSSANA E CARLO PEDRETTI (Incorporata)


Con sede in Lamporecchio (PT) Via Sambarontana n. 79-81 Codice Fiscale 91043700482, Costituita in Italia il 05.06.2015 con atto a rogito del Notaio Pasquale Marino Repertorio n. 56862 Raccolta n. 9644, iscritta nel Registro delle persone giuridiche tenuto dalla Prefettura di Pistoia al n. 214.

FONDAZIONE RISULTANTE DALLA FUSIONE

Gli Organi competenti delle due fondazioni suddette, tenuto conto del nuovo articolo 42 bis del Codice Civile introdotto dall'articolo 98, comma uno, del decreto legislativo 3 luglio 2017 numero 117 (Codice del Terzo Settore), hanno individuato nella fusione per incorporazione della Fondazione Rossana e Carlo Pedretti nella Nuova Fondazione Rossana e Carlo Pedretti la soluzione più idonea a garantire un più agevole ed efficace impiego delle risorse disponibili.

MOTIVAZIONE DELLA FUSIONE

La fusione trae necessità di riunificare le due attuali fondazioni le quali hanno come scopo fondativo quello di proseguire e divulgare gli studi su Leonardo da Vinci posti in essere in vita dal Prof. Carlo Pedretti. La riunificazione trae inoltre spunto dalle esigenze dei singoli enti partecipanti



di evolvere verso forme di aggregazione coerenti con la trasformazioni in atto nell'attuale momento storico, a livello economico, sociale, istituzionale e associativo; è inoltre evidente l'esigenza di assumere maggiore visibilità e rappresentatività in un contesto nazionale in continua evoluzione, sia sotto il profilo economico, sia sotto il profilo politico e sociale, che conduce necessariamente verso percorsi di accorpamento di strutture unitarie che possono, con modalità maggiormente adeguate alla situazione contingente, fungere da veicoli dei valori e degli interessi fondanti degli enti partecipanti alla fusione.

Si precisa:

- 1) che la Fondazione Rossana e Carlo Pedretti è stata commissariata, con nomina di un Commissario Straordinario con atto della Prefettura di Pistoia in data 29.10.2020;
- 2) che l'attività svolta dal Commissario Straordinario ha evidenziato che il patrimonio della Fondazione Rossana e Carlo Pedretti di cui attualmente è dotata non appare sufficiente al raggiungimento dell'oggetto sociale;
- 3) che la Nuova Fondazione Rossana e Carlo Pedretti ha ottenuto riconoscimento giuridico con atto della medesima Prefettura di Pistoia in data 06.12.2021;
- 4) che nelle more del riconoscimento della Nuova Fondazione Rossana e Carlo Pedretti le due fondazioni hanno raggiunto un accordo riguardo la presente fusione anche a seguito delle varie interlocuzioni con il Ministero della Cultura ed il Ministero dell'Interno;
- 5) che è stato richiesto parere anche alla Avvocatura di Stato distrettuale di Firenze, la quale si è espressa in modo favorevole alla presente fusione;
- 6) che nelle more delle trattative la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana, ha assoggettato a vincolo di interesse di rilevanza storica l'intero patrimonio archivistico e bibliotecario delle due fondazioni indistintamente;
- 7) che l'intero patrimonio di beni mobili delle due fondazioni è custodito nella medesima sede posta in Via Sambarontana al n. 79-81 nel comune di Lamporecchio (PT);
- 8) che il patrimonio, sia economico che finanziario, della fondazione a seguito della fusione appare di sicura consistenza, tale da permettere l'espletamento dell'attività ed il perseguimento dello scopo.

Tutte queste ragioni giustificano la presente fusione, individuata come migliore soluzione per il perseguimento dello scopo sociale, comune alle due attuali fondazioni, per la tutela del patrimonio già soggetto a vincolo e per garantire l'ulteriore tutela di tutto il patrimonio mobile che verrà assoggettato a vincolo.

L'operazione rivolta altresì a perseguire anche ragioni di ordine funzionale, quali la semplificazione amministrativa, le conseguente riduzione dei costi e dei tempi necessari agli adempimenti burocratici, l'adozione di un unico statuto, la possibilità di consolidare in un unico bilancio le attività e le passività degli enti coinvolti e di impiegare le comuni risorse per le attività dei due enti, con risparmio e sinergico miglioramento del funzionamento della struttura organizzativa.

La volontà dei due enti è comunque quella, attraverso la fusione per incorporazione, di garantire una continuità nelle attività svolte usufruendone delle sinergie che si verranno a creare.



MODALITA' DI ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE

I rispettivi organi istituzionali degli enti partecipanti alla fusione, come sopra indicati, redigono il presente progetto di fusione per incorporazione che avverrà in conformità del disposto degli articoli 2501 Codice Civile e seguenti.

In particolare la Nuova Fondazione Rossana e Carlo Pedretti provvederà, contestualmente alla fusione, a revisionare il precedente statuto.

Al presente progetto di fusione vengono allegati:

All. A) Statuto della Fondazione a seguito della fusione per incorporazione.

All. B) Situazione patrimoniale dei due enti redatta alla data del 30 aprile 2022 - articolo 2501 quater del Codice Civile.

ITER PROCEDURALE

- a) Redazione e approvazione, da parte degli organi amministrativi dei due enti partecipanti, del progetto di fusione unitamente alla proposta di statuto della Fondazione risultante dalla fusione per incorporazione;
- b) determina a procedere con la fusione (gli atti di approvazione e le determine saranno prese di fronte al Notaio).
- c) I due atti di approvazione e determina con il relativo progetto di fusione nonché il nuovo statuto saranno depositati presso le sedi legali dei due enti, unitamente allo stato patrimoniale delle due fondazioni.
- d) Attivazione di canali per dare pubblicità al progetto di fusione ed in particolare, oltre al deposito presso le sedi appena descritte, la pubblicazione sul sito Internet di entrambi gli enti di quanto sopra indicato ai punti a, b e c, con la precisazione che non possono essere eseguite le procedure previste dal codice civile in regime della non surrogabilità del Registro delle Imprese con quello delle persone giuridiche riconosciute.
- e) Stipula dell'atto di fusione da cui decorreranno gli effetti civili della fusione stessa, con contestuale approvazione del nuovo statuto e cambio della denominazione, con atto redatto da Notaio.
- f) Deposito presso le sedi di entrambi gli enti e pubblicazioni su siti Internet sopra indicati dell'atto di fusione e del nuovo statuto.

RAPPORTI TECNICO/GIURIDICI

- Premesso che non c'è alcun rapporto di cambio da valutare e quindi non sono indicati i relativi criteri di determinazioni dei RAPPORTI DI CAMBIO, trattandosi di fusioni fra enti i cui partecipanti non posseggono un bene "vendibile", pertanto non può sussistere alcun rapporto di cambio (inteso quale rappresentazione statistica del confronto tra i valori dei patrimoni degli enti partecipanti alla fusione), posto che i soci delle due fondazioni ed i consiglieri di amministrazione delle stesse non vantano alcun diritto sul patrimonio sociale dei rispettivi enti e sono tutti titolari di un'identica posizione giuridica.

es

[Handwritten signature]


- All'esito della fusione e a decorrere dal momento in cui la medesima avrà gli effetti civilistici, la Fondazione incorporante subentrerà, di pieno diritto, in tutto il patrimonio attivo e passivo della Fondazione incorporata, ed in tutti i rapporti giuridici, ad assunzione da parte della Fondazione incorporante, dei relativi diritti ed obblighi, con subingresso in tutti i diritti reali di credito, nella concessioni e/o autorizzazioni amministrative in genere, comprese le pratiche ancora in istruttoria, nei depositi cauzionali, nei contratti, negli accordi di qualsiasi tipo, nonché in tutti gli impegni, obbligazioni e passività come in genere in tutti i diritti, ragioni ed aspettative riferibili alla Fondazione incorporanda, nulla escluso e eccettuato.
- Dalla natura degli enti coinvolti nella fusione consegue che esula dalla stessa qualsivoglia necessità di determinare rapporti di cambio in senso tecnico il giuridico, conguaglio in denaro, modalità di assegnazione in quota di patrimonio, date di partecipazione agli utili, né di predisporre relazione e documentazione di amministratori o esperti attestanti congruità dei rapporti di cambio, conguagli o simili
- Nell'ambito dell'operazione di fusione non sono previsti trattamenti riservati a particolari categorie di soci o associati o partecipanti, e nessun vantaggio particolare è proposto a favore di alcun componente in direzione o in amministrazione.
- La fusione avrà giuridicamente e civilisticamente effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta l'iscrizione dell'atto di fusione, nel registro delle persone giuridiche della prefettura di Pistoia
- È stata redatta ed allegato al presente progetto la situazione patrimoniale di entrambe le Fondazioni chiusa al 30 aprile 2022 allegata al presente progetto con la lettera B.
- Alla Fondazione incorporante unitamente agli altri beni e diritti saranno trasferiti anche i beni iscritti nei pubblici registri appartenenti alla Fondazione incorporanda e che saranno individuate al momento in cui sarà redatto l'atto di fusione.
- Tutti i beni si intenderanno trasferiti alla Fondazione incorporante a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano con ogni accessorio, pertinenza, con tutti i diritti e le servitù attive e passive di qualunque specie, se esistenti.
- Si intenderanno trasferiti nella Fondazione incorporante, come sopra precisato, le attività e passività di qualsivoglia natura della Fondazione incorporanda, che sono state specificate nella situazione patrimoniale della Fondazione incorporanda.
- L'atto di fusione prevederà, inoltre il più ampio e incondizionato assenso affinché vengano eventualmente eseguite a favore della Fondazione incorporante tutte le vulture catastali, le trascrizioni in registri immobiliari e le interpretazioni relative ai diritti e rapporti in genere trasferiti presso i componenti uffici del registro immobiliare Pubblico Registro automobilistico e presso ogni altro ufficio pubblico e privato.
- Nell'atto di fusione si darà atto che non sono previsti benefici o vantaggi per gli amministratori e direttori degli enti partecipanti alla fusione.

**GOVERNANCE DELLA NUOVA FONDAZIONE ROSSANA E CARLO PEDRETTI
DOPO LA FUSIONE**



Con l'incorporazione delle due fondazioni l'ente sarà amministrato da un unico consiglio di amministrazione composto dai membri costituiti dall'attuale consiglio d'amministrazione della Nuova Fondazione Rossana e Carlo Pedretti integrato, così come previsto dal nuovo statuto, da un ulteriore membro nominato dal Ministero della Cultura.

Al consiglio d'amministrazione verrà affiancato un revisore unico.

Gli attuali organi di amministrazione dei due enti partecipanti alla fusione, resteranno in carica fino alla data di decorrenza degli effetti civili della fusione; successivamente gli stessi, a seguito della fusione per incorporazione, proseguiranno con le precisazioni previste dallo stato modificato secondo le modalità sopra descritte.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

La fusione in oggetto assumerà quale situazione patrimoniale di riferimento per entrambi gli enti partecipanti alla fusione la situazione patrimoniale chiusa al 30 aprile 2022, allegata al presente progetto.

In sede di fusione si procederà alla somma dei patrimoni dei due enti partecipanti alla fusione stessa; ne consegue che, per effetto della fusione, il patrimonio dell'ente incorporante aumenterà o diminuirà per un importo pari al patrimonio dell'ente incorporato.

ASPETTI FISCALI

Alla descrizione operativa di fusione ai fini delle imposte dirette si applica l'articolo 172, comma 1 e seguenti, del TUIR in regime di continuità di impresa; ai fini IVA non sono considerate cessioni i passaggi di beni in dipendenza di fusione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, punto F del D.P.R. 633/1972.

Ai fini dell'imposta di registro si applica il disposto di cui all'articolo 1, comma 737, della legge 27 dicembre 2013, N. 147 (c.d. "Legge di stabilità 2014") e pertanto per le registrazioni del relativo atto di fusione sarà dovuta l'imposta di registro (al pari delle imposte ipotecaria e catastale) in misura fissa pari ad Euro 200 ciascuna.

La decorrenza fiscale viene convenzionalmente pattuita al data del 01 gennaio 2022.

ALLEGATI PARTI INTEGRANTI DEL PROGETTO:

ALL. A) Statuto della Fondazione a seguito della fusione per incorporazione.

ALL. B) Situazione patrimoniale dei due enti redatta alla data del 30 aprile 2022 - articolo 2501 quater del Codice Civile.

Oggi, _____

Il Presidente della Nuova Fondazione Rossana e Carlo Pedretti

Il Commissario Straordinario della Fondazione Rossana e Carlo Pedretti